

COMUNI DENOMINAZIONE CONEGLIANO
VALDOBBIADENE PROSECCO SUPERIORE

REGOLAMENTO INTERCOMUNALE DI POLIZIA RURALE

STRALCIO SEZIONE C: TUTELA DELLE STRADE
E REGIME DELLE ACQUE, SISTEMAZIONI
AGRARIE, MODALITÀ DI IMPIANTO.



COMUNE DI SAN PIETRO DI FELETTO

Approvato con deliberazione di C.C. n. 2 del 07/04/2014

Modificato con deliberazione di C.C. n. 6 del 10/03/2016

Modificato con deliberazione di C.C. n. 13 del 20/04/2017

Modificato con deliberazione di C.C. n. 21 del 30/04/2018

SOMMARIO

...omissis...

SEZIONE C - Tutela delle strade e regime delle acque Sistemazioni agrarie, Modalità di impianto

Art. 1/C - Definizioni

Art. 2/C - Atti vietati sulle strade

Art. 3/C - Eliminazione di infestanti

Art. 4/C - Distanze per fossi, canali ed alberi

Art. 5/C - Gestione di fossi e canali privati

Art. 6/C - Irrigazione

Art. 7/C - Bacini di raccolta dell'acqua meteorica o sorgiva

Art. 8/C - Deflusso delle acque

Art. 9/C - Scarico nei fossi

Art. 10/C - Pozzi

Art. 11/C - Distanze di rispetto dalle strade e dalle aree sensibili o specifiche, nell'esercizio delle attività agricole

Art. 12/C - Siepi e alberi prospicienti le strade

Art. 13/C - Strade private e vicinali

Art. 14/C - Sistemazioni agrarie e movimenti di terra

Art. 15/C - Frane o altri dissesti

Art. 16/C - Sanzioni

...omissis...

SEZIONE C - Tutela delle strade e regime delle acque

Sistemazioni agrarie, Modalità di impianto

Art. 1/C - Definizioni

1. Si definisce “strada” l'area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali (Art. 2. Definizione e classificazione delle strade del Codice della Strada). Si definisce “Sentiero (o Mulattiera o Tratturo)” una strada a fondo naturale formatasi per effetto del passaggio di pedoni o di animali (art. 3 Definizioni stradali e di traffico del Codice della Strada). Le strade (campestri) vicinali (anche dette interpoderali) ad uso pubblico, sono soggette alle legge ed ai regolamenti della strada, al pari di qualsiasi altra via di proprietà pubblica (statale, provinciale, comunale). Le strade vicinali ad uso pubblico rientrano nella nozione di strada, ai sensi del Codice.¹
2. Si definisce “confine stradale” il limite della proprietà stradale quale risulta dagli atti di acquisizione o dalle fasce di esproprio del progetto approvato; in mancanza, il confine è costituito dal ciglio esterno del fosso di guardia o della cunetta, ove esistenti, o dal piede della scarpata se la strada è in rilevato o dal ciglio superiore della scarpata se la strada è in trincea (art. 3 Definizioni stradali e di traffico del Codice della Strada).
3. In un corso d'acqua pubblica (R.D. 523/1904 e R.D. 368/1904) la demanialità comprende l'alveo (fondo e sponde) fino al livello della piena ordinaria e le opere idrauliche (muri di sponda, argini, ...); le fasce di rispetto sono le fasce decorrenti lungo il corso d'acqua che consentono accessibilità al medesimo ai fini della sua manutenzione, della sua fruizione, riqualificazione ambientale e per salvaguardare la sua integrità strutturale e morfologica. Le distanze dai corsi d'acqua devono intendersi misurate dal piede arginale esterno o, in assenza di argini in rilevato, dalla sommità della sponda incisa.
4. Si distingue una fascia di tutela assoluta, entro cui sono vietati in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese, lavori ed atti tra i quali “le piantagioni di alberi e siepi, le costruzioni, gli scavi e il movimento del terreno a distanza dal piede degli argini e loro accessori come sopra, minore di quella stabilita dalle discipline vigenti nelle diverse località, ed in mancanza di tali discipline a distanza minore di metri 4 per le piantagioni e movimento del

¹ *cf. Cass. Pen., Sez. IV, 14 ottobre 1999, n. 3169, secondo cui “rientra nella nozione di "strada" ai sensi del nuovo codice della strada, quale area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali, anche una strada interpoderale, destinata a soddisfare le esigenze di una comunità indifferenziata, restando escluse da tale nozione solo le strade riservate all'uso esclusivo di privati proprietari”.*

terreno”; la fascia di rispetto è “di metri dieci per le costruzioni e per gli scavi” (art. 96, lettera f, del R.D. 523/1904).

Art. 2/C - Atti vietati sulle strade

1. Su qualsiasi strada di uso pubblico è vietato arrecare danni al fondo stradale con trattrici cingolate o altri mezzi. E' altresì vietato imbrattare il fondo stradale, nonché gettare lungo i cigli o nei fossi materiali di qualsiasi tipo e qualsivoglia quantità e carogne di animali (art.15 C.d.S.).

Art. 3/C - Eliminazione di infestanti

1. Tutti i proprietari e loro aventi causa hanno l'obbligo di contenere lo sviluppo e la propagazione di erbe infestanti ed arbusti selvatici per una fascia prospiciente la strada di uso pubblico non inferiore a cm 50 di larghezza, oltre l'eventuale limite di competenza di Enti terzi.

A tal fine:

- E' vietata la pratica dell'eliminazione delle erbe e degli arbusti infestanti tramite il fuoco;
- L'eventuale uso di prodotti diserbanti o erbicidi deve rispettare quanto previsto dall'art. 11/D.

Art. 4/C - Distanze per fossi, canali ed alberi

1. Chiunque abbia intenzione di scavare fossi o canali presso il confine di proprietà privata, oltre dotarsi di idoneo titolo abilitativo e seguire le indicazioni previste dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia di gestione delle terre e rocce da scavo (D.Lgs. 152/2006 artt.185 e 186 e s.m.i., DM 161/2012, e Circolare Regione Veneto n. 397711 del 23/09/2013), deve osservare una distanza di rispetto dall'altrui proprietà almeno pari alla profondità del fosso o del canale; tale distanza, che in ogni caso non può essere inferiore ad un metro, va misurata come disposto dall'articolo 891 del C.C., fatti salvi accordi diversi con i proprietari dei fondi confinanti.
2. Per lo scavo di fossi o canali presso i confini stradali la distanza di cui al comma 1 del presente articolo va misurata dal confine di proprietà demaniale e/o dal confine stradale, così come definito dal C.d.S., che non può essere inferiore a 3 metri e ad 1 metro per le strade vicinali ad uso pubblico.
3. Per la realizzazione di canali di bonifica e/o irrigui di competenza dell'Ente di Bonifica, si applicano le distanze previste dalle specifiche leggi in materia o dai regolamenti dell'Ente stesso.
4. Fatte salve le norme dei commi 5 e 6 del presente articolo, nonché quanto previsto dagli articoli 10/C e 11/C del presente regolamento, le distanze da osservare per piantare alberi presso il confine di proprietà privata sono quelle prescritte dell'art. 892 del C.C.

5. Ai sensi dell'art. 26, comma 6, del regolamento C.d.S, la distanza da rispettare per impiantare alberi lungo il confine del demanio stradale o del confine stradale, all'esterno dei centri abitati, non può essere inferiore alla massima altezza raggiungibile per ciascun tipo di specie a completamento del suo sviluppo e, comunque, non inferiore a 6 metri; all'interno dei centri abitati si applicano le distanze fissate dall'art. 892 del C.C.
6. All'esterno dei centri abitati le distanze da rispettare per impiantare siepi vive e piantagioni (tenendo conto della banchina, dell'eventuale fosso e delle scarpate a monte e a valle) sono quelle fissate dall'art. 26, commi 7 e 8, del regolamento C.d.S.

Nello specifico:

- Siepi vive o piantagioni tenute ad altezza non superiore ad 1 m sul terreno non possono avere distanza inferiore a 1 m.
- Siepi vive o piantagioni di altezza superiore ad 1 m sul terreno non possono avere distanza inferiore a 3 m.

Quest'ultima distanza può essere ridotta fino a metri 1,5 per strade vicinali e piste ciclabili.

In caso di eliminazione dell'impianto si dovrà provvedere al ripristino della fascia di rispetto stradale.

All'interno dei centri abitati si applicano le distanze fissate dall'art. 892 del C.C.

7. Qualora alberi, ramaglie, terriccio o altro, per effetto delle intemperie o altra causa, vengano a cadere dai fondi privati sul piano stradale di uso pubblico, i proprietari e/o i conduttori sono tenuti al ripristino dell'area nel più breve tempo possibile. In caso di inadempienza i costi sostenuti dalla pubblica Amministrazione sono addebitati oltre all'eventuale sanzione.

Art. 5/C - Gestione di fossi e canali privati

1. Fatto salvo quanto previsto dai commi 2 e 3 del presente articolo, al fine di salvaguardare la capacità di regimazione delle acque meteoriche, è fatto divieto ai proprietari e conduttori dei fondi di interrare fossi e canali, e/o tombinarli, salvo tratti limitati necessari all'esecuzione di accessi agricoli necessari alla conduzione del fondo. Detti interventi sono subordinati alla preventiva autorizzazione di cui al successivo comma 9.

Nel caso di scavi devono essere seguite le indicazioni previste dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia di gestione delle terre e rocce da scavo (D.Lgs. 152/2006 artt.185 e 186 e s.m.i., DM 161/2012, e Circolare Regione Veneto n. 397711 del 23/09/2013).

2. Nelle ricomposizioni fondiarie e sistemazioni idraulico - agrarie è fatto obbligo di ricostituire nei propri fondi almeno la preesistente capacità di invaso o di dimostrare che l'intervento di sistemazione non modifica la capacità di invaso complessiva dell'area oggetto dell'intervento (invarianza idraulica) e comunque garantire una capacità di invaso non inferiore a 200 m³/ha capacità normale per una corretta sistemazione idraulico – agraria ma spesso fortemente ridotta

con le lavorazioni meccaniche senza compensazione. Detti interventi possono essere realizzati a seguito di ottenimento di idoneo titolo abilitativo.

3. A tutela del naturale regime delle acque, i proprietari o conduttori dei fondi non possono modificare la struttura ed il percorso di fossi o canali senza il preventivo idoneo titolo abilitativo del Comune e/o dell'Ente o Autorità competente (Consorzio di Bonifica, Genio Civile o Servizio Forestale Regionale).
4. I proprietari e conduttori dei fondi sono responsabili del razionale utilizzo e della sistemazione idraulica dei propri terreni, al fine di non pregiudicare l'efficienza del sistema di scolo e di difesa idraulica. In particolare sono tenuti a:
 - garantire la continuità idraulica della rete di scolo;
 - mantenere i volumi di invaso disponibili eventualmente compensandoli con nuovi volumi (minimo 200 m³/ha);
 - evitare la compattazione delle superfici coltivate;
 - evitare arature nella direzione di massima pendenza del fondo.E' buona pratica, nelle aree collinari, evitare la rullatura post semina e provvedere alla ripuntatura o aratura post raccolta.
5. Ogni proprietario o conduttore di fondi, per assicurare il regolare deflusso delle acque, deve provvedere in particolare:
 - a) sistemare il fondo agricolo di proprietà o in gestione adottando la soluzione agronomica e idraulica più adeguata alle caratteristiche del territorio;
 - b) mantenere in efficienza i manufatti presenti nel proprio fondo (ponticelli, manufatti di scolo, briglie, ecc..).
6. Ciascun proprietario o conduttore di fondi è sempre direttamente responsabile dei danni che, per alterazione delle esistenti linee di deflusso interne o al contorno degli appezzamenti, derivassero a strade, immobili, fondi e proprietà contigue, oltre che a persone e cose.
7. I proprietari e i conduttori dei terreni debbono eseguire nei relativi fondi tutti gli interventi occorrenti ad assicurare l'allontanamento delle acque in eccesso senza arrecare danno a terzi, secondo quanto disciplinato dal R.D. 368/1904 art. 140 e dal Libro III (Della proprietà), Titolo VI (Delle servitù prediali), del Codice Civile.
8. I proprietari e i conduttori dei terreni devono in particolare provvedere:
 - a) tagliare almeno due volte l'anno le erbe e regolare, quando ce ne fosse bisogno, le ramaglie e la chioma delle siepi poste ai lati degli alvei che, sporgendo su detti corsi d'acqua, rendano difficoltoso il libero deflusso delle acque;
 - b) tenere sempre espurgata la rete privata, anche comune a più fondi, che circonda o attraversa il fondo agricolo in proprietà o in gestione;
 - c) adottare tutte le precauzioni e cautele atte ad evitare danni alle opere pubbliche e private;

- d) segnalare tempestivamente alle autorità competenti (Genio Civile, Servizio Forestale Regionale o Consorzio di Bonifica, ecc..) danni o fatti che si dovessero verificare alle reti e manufatti o situazioni di pericolo.
9. L'istanza di titolo abilitativo di cui al comma 3 deve essere corredata dalla seguente documentazione progettuale elaborata da tecnici abilitati nonché di ogni altro atto o documento che l'Autorità autorizzante riterrà di dover acquisire ai fini istruttori:
- a) relazione tecnica illustrativa dell'intervento;
 - b) documentazione fotografica dello stato di fatto;
 - c) progetto dell'opera comprensivo di calcolo di invarianza idraulica;
 - d) relazione idrogeologica;
 - e) idonei rilievi topografici ed estremi catastali dei fondi oggetto dell'intervento;
10. L'autorizzazione per la realizzazione degli interventi di cui al comma 3 del presente articolo può essere rilasciata, previa acquisizione dei pareri degli Enti o delle Autorità territorialmente competenti (Consorzio di Bonifica, Servizio Forestale Regionale, Genio Civile), prescrivendo le modalità tecniche di realizzazione dell'opera che minimizzino il suo impatto ambientale; nei termini previsti dalla normativa vigente, deve essere comunicato al richiedente il provvedimento di rigetto della stessa, qualora dall'istruttoria del procedimento risulti che l'intervento ipotizzato rechi pregiudizio al naturale deflusso delle acque o alla qualità della risorsa idrica o ad altri aspetti ambientali.
11. Lungo entrambi i lati dei canali o corsi d'acqua pubblici vanno mantenute, con continuità, fasce di rispetto della larghezza: almeno metri 10 per i corsi d'acqua, canali ricettori finali e principali, almeno metri 4 per i canali secondari misurati dal ciglio della sponda o dal piede esterno dell'argine. Le fasce sono riservate alle operazioni di manutenzione e di gestione del corso d'acqua e al deposito delle erbe derivanti dalla rasatura delle sponde e del materiale di espurgo. Il Comune indica i corsi d'acqua principali come da classificazione regionale o del Consorzio di Bonifica.
12. Le fasce di rispetto, di cui al comma 11, possono essere interessate solamente da colture erbacee salvo disposizioni diverse quali fasce tampone (DM 30125/2009 e s.m.i. e DDR n. 18 del 28/02/2012 e s.m.i.). La fascia della larghezza di 2 metri decorrente i canali di cui sopra non deve essere interessata da alcuna lavorazione meccanica.
13. Il personale e i mezzi operativi incaricati alla sorveglianza e alla manutenzione e gestione del sistema di scolo pubblico possono accedere alle proprietà private e alle fasce di rispetto sopra definite per effettuare i rilievi e gli interventi necessari.
14. A chi impedisce l'ingresso del personale di cui al precedente comma preposto della sorveglianza nonché della manutenzione sul proprio fondo, e quindi ostacola il medesimo

nell'espletamento del suo mandato, sono addebitate le spese per il fermo mezzi, per il personale e per danni arrecati a terzi.

Art. 6/C - Irrigazione

1. L'irrigazione delle colture deve essere effettuata in modo da non arrecare danni o molestie a terzi.
2. L'irrigazione dei terreni laterali alle strade di uso pubblico deve essere regolata in modo che le acque non cadano sulla sede stradale e sulle sue pertinenze, al fine di evitare qualunque danno al corpo stradale e/o pericolo per la circolazione.
3. In ottemperanza agli obblighi di cui al comma 2 del presente articolo, chi effettua l'irrigazione deve collocare le attrezzature ad una distanza dal confine stradale e in posizione tale da prevenire la caduta di acqua sulla carreggiata, realizzando le opportune canalizzazioni per evitare che l'acqua irrigua invada, anche occasionalmente, la sede stradale.

Art. 7/C - Bacini di raccolta dell'acqua meteorica o sorgiva

1. La "rete di canali di scolo delle acque - bonifica", per ciascun bacino individuato, è costituita dai seguenti elementi:
 - a) il recettore finale (fiumi o corso d'acqua classificato);
 - b) i collettori principali (canale di bonifica o corso d'acqua non classificato) che convogliano acque di un bacino al ricettore finale;
 - c) i collettori secondari (opere consortili) che immettono le acque provenienti dalle canalizzazioni aziendali e/o interaziendali, nei collettori principali;
 - d) gli scoli e fossi aziendali e interaziendali (opere private).
2. La rete pubblica di competenza regionale è costituita dai primi tre elementi. La rete di competenza privata (complementare alla pubblica) è costituita dal 4° elemento.
3. Fatte salve specifiche diverse per i singoli bacini, la gestione, manutenzione, ed ogni altro intervento inerente i canali interaziendali o aziendali, nonché i relativi manufatti, sono disciplinate dalle norme di cui al Libro III (Della proprietà), Titolo VI (Delle servitù prediali) del Codice Civile.
4. Fatto salvo il rispetto delle distanze minime prescritte dall'art. 889 del C.C., la realizzazione di bacini di raccolta di acqua pluviale deve essere preventivamente autorizzata dal Comune.
5. Fatto salvo l'obbligo di presentazione di cui al comma 4 del presente articolo, la realizzazione di bacini di raccolta di acqua pluviale nella fascia di rispetto stradale è soggetta inoltre alla autorizzazione dell'Ente gestore della strada; in tal caso la distanza da osservare tra il punto più vicino del perimetro esterno dei bacini e il confine della strada di uso pubblico non può essere inferiore alla profondità del bacino, ed in ogni caso, pari almeno a metri 3.

6. I bacini di raccolta di acqua meteorica o sorgiva di cui al presente articolo, comprese vasche in calcestruzzo, vetroresina o simili, devono essere realizzati rispettando le seguenti prescrizioni:
- a) il fondo e le pareti devono essere impermeabili;
 - b) il bacino deve essere adeguatamente recintato o messo in sicurezza al fine di prevenire cadute accidentali al loro interno di persone e/o animali.

Art. 8/C - Deflusso delle acque

1. Ai soggetti privati è vietato apportare, senza autorizzazione da parte degli Enti competenti, qualsiasi variazione o innovazione al corso delle acque pubbliche o alle linee di deflusso naturale.
2. I proprietari di terreni verso i quali affluiscono per via naturale acque di fondi superiori non possono impedire il libero deflusso delle stesse con opere di qualsiasi tipo (art. 913 C.C).
3. I proprietari dei terreni dominanti non possono aggravare i deflussi verso valle..

Art. 9/C - Scarico nei fossi

1. Fatta salva la normativa vigente relativa allo scarico delle acque al suolo e nei corpi idrici superficiali (D.Lgs. 152/2006 Parte III, Sezione II, Titolo III e s.m.i.) è vietato convogliare qualsiasi sostanza e/o materiale diversi dalle acque meteoriche nei fossi delle strade pubbliche, vicinali ed interpoderali, ovvero nelle scoline, nei fossi aziendali e interaziendali e nei canali di scolo.

Art. 10/C - Pozzi

1. Le sorgenti ed i pozzi pubblici di attingimento delle acque ad uso potabile, così come individuati nella cartografia dello strumento urbanistico vigente, sono tutelati attraverso la costituzione di zone di tutela assoluta e zone di rispetto come previsto dalla normativa vigente².
2. In particolare, entro la zona di rispetto di 200 m di raggio dal pozzo o sorgente (salvo diversa perimetrazione dell'area approvata dalla Regione del Veneto) sono vietate le attività di:
 - a) dispersione di fanghi e acque reflue, anche se depurate;
 - b) stoccaggio di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari;
 - c) spandimento di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto delle colture, delle tecniche agronomiche e della vulnerabilità delle risorse idriche;
 - d) dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche provenienti da piazzali e strade;
 - e) aree cimiteriali;

² D.Lgs. 03/04/ 2006 n. 152 – Norme in materia ambientale e NTA Piano Tutela delle Acque della Regione del Veneto (D.G.R. n. 107 del 05.11.2009)

- f) apertura di nuove cave e/o ampliamento di cave esistenti che possono essere in contatto diretto con la falda alimentatrice del pozzo ad uso acquedottistico; la zona di rispetto, in tale ipotesi, è aumentata a 500 metri di raggio dal punto di captazione di acque sotterranee;
 - g) apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli destinati al monitoraggio e/o alla protezione delle caratteristiche quali-quantitative della risorsa idrica;
 - h) impianti di smaltimento, recupero e più in generale di gestione di rifiuti;
 - i) stoccaggio di prodotti e di sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;
 - j) centri di raccolta di veicoli fuori uso;
 - k) pozzi perdenti;
 - l) pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di azoto presente negli effluenti o altro limite stabilito da norme superiori, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione. E' comunque vietata la stabulazione di bestiame nella zona di rispetto ristretta.
3. Per la terebrazione di pozzi ad uso irriguo o domestico vale quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e dal Piano di Tutela delle Acque del Veneto. In particolare per tali opere, come per le derivazioni dai corsi d'acqua superficiali o da sorgenti, va avanzata richiesta di concessione al Genio Civile e/o Consorzio di Bonifica.

Art. 11/C - Distanze di rispetto dalle strade e dalle aree sensibili o specifiche, nell'esercizio delle attività agricole

- 2. E' consentita la temporanea occupazione di strade pubbliche con trattrici e macchine agricole operatrici per la sola effettuazione di manovre attinenti le attività agro-silvo-pastorali (esbosco, vendemmie, ecc..) nel rispetto di quanto previsto dal C.d.S. (segnaletica, distanze, ecc..).
- 3. E' vietato alterare i confini o insudiciare le strade pubbliche, nello svolgimento di attività agro-silvo-pastorali o durante le operazioni di trasferimento dei mezzi agricoli.
- 4. Nello svolgimento delle attività agricole implicanti lavorazione del terreno, escluso lo sfalcio, i proprietari di fondi agricoli che confinano con i fossi delle strade di uso pubblico, o i loro aventi causa, sono tenuti a mantenere una fascia di rispetto di larghezza minima di metri 2 dal ciglio del fosso, in modo che la terra lavorata non frani nella pertinenza stradale.
- 5. I filari dei vigneti o di altre coltivazioni arboree, di nuovo impianto o reimpianto, provvisti di pali di sostegno e di tiranti, disposti sia parallelamente che perpendicolarmente dalle strade ad uso pubblico e/o piste ciclabili, devono essere posti a una distanza non inferiore a metri 6.00 dal bordo esterno del confine stradale.

La distanza può essere ridotta a metri 3 solo lungo le strade vicinali e nei casi di disposizione parallela dei filari qualora vengano garantiti, nel caso dei trattamenti fitosanitari, sistemi di

irrorazione con macchine a tunnel con recupero o manualmente dall'esterno verso l'interno con lancia a mano a bassa pressione o macchine dotate di ugelli antideriva e paratia laterale mobile.

Una fascia vegetale è preferibile venga interposta - laddove possibile in conformità con le norme del codice della strada o di tutela paesaggistica - tra l'impianto di vigneto, o di altre coltivazioni arboree, e la strada, a distanza di non meno di 3 metri dal bordo esterno del confine stradale, con la funzione di contenere la eventuale deriva da prodotti fitosanitari, favorire il rifugio degli insetti utili e la conservazione della biodiversità. I pali di sostegno e i tiranti degli impianti sono da considerarsi parti integranti delle colture stesse.

Le colture di tipo erbaceo devono mantenere metri 5 dal bordo esterno del confine stradale.

5. I filari di vigneti di nuovo impianto o reimpianto, o altre coltivazioni con necessità di trattamenti fitosanitari ancorché non provvisti di pali di sostegno e tiranti, devono mantenere una distanza di almeno 10 metri lineari dalle adiacenti aree sensibili o specifiche, ad esclusione delle strade e i corsi d'acqua (sez. D "Uso e Gestione Prodotti Fitosanitari" art. 1 commi 8 e 9 ex comma 7). La medesima distanza deve inoltre mantenersi dalle aree pertinentziali di tutti i fabbricati ad uso residenziale/abitativo, dove per area pertinentziale s'intende lo scoperto del fabbricato così come risulta dalla relativa planimetria catastale. La distanza può essere ridotta nei seguenti casi:
 - a) metri 7 qualora sia interposta una siepe o fascia alberata costituita da varietà autoctone con precoce formazione fogliare in grado di trattenere eventuale deriva da prodotti fitosanitari;
 - b) metri 5 qualora l'irrorazione avvenga con sistemi che evitino la formazione di deriva quali macchine a tunnel con recupero o manualmente con lancia a mano a bassa pressione, dall'esterno verso l'interno del primo filare;
 - c) metri 5 qualora siano coltivate specie di tipo erbaceo con la possibilità di portare la distanza a metri 2 (Sezione Uso e Gestione Prodotti Fitosanitari art. 9 comma 14 ex comma 10);
 - d) qualora la pendenza sia superiore al 20%, tali distanze possono essere ridotte per una percentuale pari al valore della pendenza (esempio: 10 metri - 25% = 7,5 metri se la pendenza è del 25%).
6. Le distanze e le relative riduzioni di cui al comma 5 del presente articolo, vengono raddoppiate in adiacenza ad aree specifiche particolarmente sensibili frequentate dalla popolazione o gruppi vulnerabili (sez. D gestione ed uso Prodotti Fitosanitari art. 9 comma 13).
7. Qualora in prossimità di aree coltivate venga attivato un intervento edilizio di iniziativa pubblica o privata con caratteristiche di area sensibile o specifica, il proponente dovrà costituire al limite della proprietà titolare dell'intervento in conformità alle normative vigenti, una siepe o fascia alberata costituita da varietà con precoce formazione fogliare per preservare le pertinenze da accidentale deriva da prodotti fitosanitari.
8. Sulla funzione delle siepi si allega al presente Regolamento la presentazione di uno studio condotto dal CNR (Centro Nazionale delle Ricerche) e dall'Università degli Studi di Padova,

denominato **“Ruolo delle siepi campestri nel contenimento della deriva e nella conservazione degli artropodi utili”**.

Art. 12/C - Siepi e alberi prospicienti le strade

1. I proprietari di fondi, o i loro aventi causa, devono tenere regulate le siepi vive in modo da non restringere e danneggiare le strade, i marciapiedi ed i canali di scolo o di irrigazione.
2. I proprietari frontisti delle strade devono tenere pulito il marciapiede o la cunetta, tombini di scarico delle acque meteoriche da fogliame, rami, pigne, sementi, erbe, arbusti e altro materiale proveniente da siepi o alberi prospicienti.
3. È obbligatorio tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e fino a un'altezza di almeno 4 metri, per non limitare la normale visibilità dei conducenti dei veicoli, ovvero compromettere la leggibilità dei segnali, o creare pericoli per la circolazione o danni ai veicoli. In caso di inottemperanza l'intervento sostitutivo del Comune dovrà essere risarcito.
4. Fatte salve le disposizioni dell'art. 29 del C.d.S., il Comune può imporre i necessari interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria di siepi e boschetti con l'emanazione di specifiche Ordinanze ai sensi dell'art. 2/A del presente Regolamento.

Art. 13/C - Strade private e vicinali

1. I proprietari dei fondi, o i loro aventi causa, serviti da strade private, interpoderali o di bonifica, ciascuno per la propria quota di proprietà, devono tenere le strade costantemente sgombre da qualsiasi ostacolo nonché mantenerle integre e transitabili per l'intera larghezza e sviluppo.
2. Le strade vicinali di uso pubblico, essendo assimilate dall'art. 2 del C.d.S. alle strade comunali, sono soggette alle norme vigenti per le strade pubbliche.
3. Le strade private che hanno usufruito o usufruiscono di finanziamenti pubblici dal Comune, Comunità Montana o altri Enti, assumono carattere di uso pubblico salvo accordi diversi con gli enti.
4. I proprietari o i conduttori dei fondi prospicienti le strade vicinali di uso pubblico devono eliminare tutti i materiali, gli utensili e qualsiasi cosa che, per troppa vicinanza alla sede stradale³ costituiscano un pericolo o un disagio per la circolazione e il transito di veicoli, persone o animali.
5. Il pavimento viario può essere inerbito, in terra battuta, in ghiaia stabilizzata tipo “sarone”, in misto cementato, in aggregati addizionati di calce o cemento o resine specifiche. È consentita, in particolari condizioni previa autorizzazione del Comune, la formazione di soletta in calcestruzzo

³ (vedi art. 1)

su tratti particolarmente ripidi (oltre il 10%) o in corrispondenza di tornanti. Non è consentito l'uso di asfalto se non in particolari situazioni quali il completamento di tratti esistenti.

6. Per la creazione di nuove strade (o modifica di tracciati esistenti) l'istanza per l'acquisizione di titolo idoneo alla realizzazione dell'intervento deve essere presentata al Comune e, in aree interessate da bosco e/o soggette a vincolo idrogeologico, al Servizio Forestale Regionale, corredata dalla seguente documentazione predisposta da tecnici abilitati:

- a) progetto dell'opera comprensivo di relazione tecnica generale dell'intervento, rilievi topografici corredati di piani quotati a curve di livello, sezioni in numero congruo ed estesi anche al di fuori dell'ambito di intervento ed estremi catastali dei fondi oggetto dell'intervento;
- b) documentazione fotografica dello stato di fatto;
- c) relazione geologica-geotecnica ed idrogeologica;
- d) eventuale relazione agronomica e/o forestale;
- e) eventuale relazione paesaggistica per i Beni Ambientali ai sensi del D.Lgs 42/2004 e s.m.i.;
- f) eventuale V.INC.A. per aree SIC e ZPS della Rete Natura2000.

7. I sentieri per i quali sia riconosciuto l'uso pubblico indicati nelle mappe catastali e turistiche rappresentano un importante patrimonio della collettività. È vietato danneggiare, interrompere o impedire il transito su detti percorsi.

È ammesso il transito con biciclette, salvo specifico divieto. È vietato il transito con qualsiasi mezzo motorizzato, salvo i frontisti e aventi diritto.

8. In occasione di manifestazioni sportive o di altro genere, gli organizzatori devono, al termine della manifestazione e comunque entro il terzo giorno successivo, rimuovere ogni cartello o indicazione esposta, provvedendo contestualmente al ripristino delle parti eventualmente danneggiate (strade, aiuole, prati, alberi, ...) a seguito delle operazioni condotte, e alla rimozione dei rifiuti eventualmente abbandonati dai partecipanti lungo i percorsi utilizzati.

Art. 14/C - Sistemazioni agrarie e movimenti di terra

1. Per le ricomposizioni fondiarie e sistemazioni agrarie, l'istanza di autorizzazione all'intervento deve essere presentata al Comune e, in aree interessate da bosco e/o soggette a vincolo idrogeologico, anche al Servizio Forestale Regionale⁴, corredata dalla seguente documentazione predisposta da tecnici abilitati:

- a) progetto dell'opera comprensivo di relazione tecnica generale dell'intervento, rilievi topografici corredati di piani quotati a curve di livello, sezioni in numero congruo ed estesi anche al di fuori dell'ambito di intervento ed estremi catastali dei fondi oggetto

⁴ L.R. 13/09/1978 n. 52 "Legge Forestale Regionale" e successive modifiche con L.R. 58/94 e L.R. 25/97

dell'intervento;

- b) documentazione fotografica dello stato di fatto;
- c) relazione geologica-geotecnica e relazione di compatibilità idraulica;
- d) relazione agronomica e/o forestale con una specifica descrizione delle caratteristiche dei suoli presenti nell'area e delle misure che si prevede di attuare per garantire la ricomposizione delle caratteristiche dei suoli anche con riferimento alle misure compensative forestali;
- e) eventuale relazione paesaggistica per i Beni Ambientali ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.;
- f) eventuale V.INC.A. per aree SIC e ZPS della Rete Natura 2000.

2. Le movimentazioni di terreno svolte nell'ambito delle attività agricole si distinguono in: attività ordinarie, attività di manutenzione agraria e sistemazioni agrarie.

a) sono **attività ordinarie** quelle svolte normalmente dall'agricoltore, anche con l'ausilio di mezzi meccanici, affinché il fondo nel quale insistono delle colture agricole mantenga la propria funzionalità, quali:

- aratura e altre lavorazioni del terreno funzionali alle operazioni colturali;
- sostituzione di singole viti o altre piante arboree;
- sostituzione di tutori all'interno dei vigneti o altri arboreti;
- manutenzione ordinaria di preesistenti reti di regimazione delle acque o reti drenanti;
- ogni altra attività che possa rientrare in questa categoria.

Per le suddette attività ordinarie non viene richiesta la presentazione di alcuna comunicazione ovvero documentazione.

Nelle aree non soggette a vincolo idrogeologico o paesaggistico ambientale, il semplice impianto di arboreto viene considerato intervento ordinario inerente l'esercizio dell'attività agro-silvo pastorale che non comporta alterazione permanente dello stato dei luoghi né dell'assetto idrogeologico del territorio. Nel caso di vincolo idrogeologico o paesaggistico ambientale è prevista la comunicazione preventiva al comune.

b) sono **attività di manutenzione agraria** quelle - laddove consentito dalla strumentazione urbanistica vigente - in cui è prevista la possibilità di eseguire sterri e riporti entro spessori non superiori a cm 50 (intesi come variazione di quota di ogni singolo punto sia di sterro che di riporto) con riferimento a superfici non superiori a 5000 mq; sistemazione di frane di modesta entità; sistemazione e/o sostituzione di preesistenti reti di regimazione delle acque o reti drenanti. In ogni caso gli sterri ed i riporti non dovranno andare a modificare l'assetto idrogeologico del terreno.

Le attività di manutenzione agraria prevedono la presentazione di idoneo titolo abilitativo al Comune, al quale dovrà essere allegata la documentazione indicata al precedente punto 1 e, laddove necessario, l'acquisizione del parere degli Enti terzi interessati (Soprintendenza, Genio Civile, Servizio Forestale Regionale, Consorzio di Bonifica Piave, Gestore del Servizio Idrico

Integrato,...) in ragione dei vincoli o servitù insistenti sull'area interessata dall'intervento. I lavori potranno essere iniziati solo dopo l'acquisizione dei suddetti pareri ed il rilascio del relativo titolo abilitativo.

c) sono **sistemazioni agrarie** quelle - laddove consentito dalla strumentazione urbanistica vigente - che comprendono l'insieme delle attività che vanno a modificare in modo consistente il fondo rustico e conseguentemente il territorio; nella sistemazione sono possibili sterri e/o riporti dei terreni fino ad 1 m. Sono possibili deroghe in eccedenza su aree limitate e per valide motivazioni (sistemazione di frane, necessità di creare un corretto raccordo con aree adiacenti, ecc..) fino al 10% della superficie dell'intervento con un massimo di 2000 mq.

Per le attività di sistemazione agraria deve essere presentata domanda di idoneo titolo abilitativo al Comune a cui dovrà essere allegata la documentazione indicata al precedente punto 1 ed in particolare tutto ciò che è necessario al fine di acquisire il parere degli Enti terzi interessati (Soprintendenza, Genio Civile, Servizio Forestale Regionale, Consorzio di Bonifica Piave, Gestore del Servizio Idrico Integrato...).

Qualora non vi siano compensazioni tra scavi e riporti in sito, dovranno essere seguite le indicazioni previste dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia di gestione delle terre e rocce da scavo (D.Lgs. 152/2006 artt.185 e 186, DM 161/2012 e Circolare Regione Veneto n. 397711 del 23/09/2013).

I lavori potranno essere iniziati solo dopo l'acquisizione dei suddetti pareri ed il rilascio del relativo titolo abilitativo.

Nell'impianto di nuovo arboreto dovranno essere utilizzati dei tutori rispondenti alle seguenti caratteristiche:

- pali in legno;
- pali in metallo tipo corten o similari, colorati in marrone, tondini metallici;
- pali in cemento colorato in marrone;
- è vietato l'uso di pali di recupero tipo ENEL o TELECOM, traversine ferroviarie e simili, pali inox o riflettenti.

Per gli interventi di manutenzione agraria e di sistemazioni agrarie, qualora ricadenti all'interno dell'ambito soggetto a vincolo paesaggistico – ambientale, dovrà essere richiesta anche l'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.

3. Sistemazione (disposizione) delle colture:

Nell'impianto o reimpianto degli arboreti (vigneti, frutteti, specie da opera e da legno, ecc..) devono di norma essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- se si effettuano movimenti di terra con sterri e riporti deve essere mantenuto in superficie lo strato attivo del terreno agrario (primi 30/40 cm);

- con pendenze inferiori al 10% sono possibili tutte le sistemazioni ad eccezione di gradoni e ciglioni di larghezza superiore a 4 m;
- le sistemazioni dovranno perseguire il miglioramento della gestione delle acque e della stabilità complessiva dei pendii, anche in termini di dilavamento ed erosione;
- la disposizione dei filari di impianto dovrà essere, di norma, a girapoggio, ovvero seguire le curve di livello con uno scostamento rispetto all'orizzontale fino al 5% misurato lungo il filare. La disposizione curvilinea, in casi particolari, può essere sostituita da spezzate rettilinee. Può essere tollerata una disposizione diversa (rittochino, traverso o cavalcapoggio) solo per aree limitate, non superiori a 0,5 ettari, per esigenze di raccordo tra ambiti morfologici diversi o per esigenze legate all'andamento dei confini di proprietà od altri allineamenti significativi;
- in ogni caso la disposizione a rittochino o traverso non potrà interessare superfici con pendenza superiore al 15% con lunghezza dei filari non superiore a 50-80 metri con una tolleranza in eccesso del 25% in caso di situazioni particolari valutate dall'ufficio di competenza. Oltre tale dimensione il filare dovrà essere interrotto prevedendo l'inserimento di una capezzagna con rete idraulica captante che permetta il deflusso delle acque meteoriche a valle mediante adeguate reti scolanti (fognature, condotte, canalette, drenaggi); a valle le acque dovranno essere raccolte in corsi d'acqua naturali o bacini naturali e/o artificiali;
- con pendenze tra il 15% e il 30% possono essere formati terrazzamenti o banche o ciglioni tutti trattorabili ovvero con larghezza utile fino a 3 m;
- con pendenze oltre il 30% e fino al 50% sono possibili solo sistemazioni a ciglioni raccordati o terrazze raccordate con un filare per banchina che deve avere larghezza inferiore a metri 2,00 a seconda della pendenza e della profondità del terreno agrario; ogni 2-5 terrazzamenti stretti è possibile inserire un terrazzamento più largo per il transito dei mezzi meccanici; il ripiano avrà di norma leggera pendenza verso l'esterno per favorire lo sgrondo delle acque meteoriche.
- oltre il 50% di pendenza è lasciato spazio al bosco, al prato o al pascolo, fatta eccezione per la eventuale presenza di vigneti storici;
- i vigneti storici devono mantenere la sistemazione originaria adeguandosi comunque alle norme relative alle distanze da strade, fossi, confini. Le superfici caratterizzate da terrazzamenti (con muretto a secco, ciglione erboso, gradone, ecc..) devono essere conservate. Tale forma di sistemazione agricola ha lo scopo di assicurare la difesa del suolo agrario con la formazione di ripiani che consentono il deflusso e la divisione delle acque meteoriche ed il loro ordinato convogliamento verso sbocchi prestabiliti.

Al fine di un inserimento armonico nell'ambito paesaggistico-ambientale devono essere rispettate le seguenti indicazioni:

- prevedere elementi arborei (filari, gruppi di alberi, siepi, alberi isolati) di specie autoctone o storicamente inserite nell'ambiente (pruni, ciliegi, alberi da frutto e da fiore, olivi, gelsi, salici,

specie forestali) che spezzino la “monotonia” di sistemazioni oltre i 2 ettari di superficie (considerando anche l’ambito circostante);

- tali elementi possono essere inseriti all’interno della sistemazione o raccordarsi con le coltivazioni circostanti;
 - preferibilmente devono essere mantenute le piante di pregio (roveri, gelsi, peri, meli, noci, ecc.) in particolare se autoctone di età superiori ai 50 anni anche se ricadono all’interno del futuro vigneto; in caso di impossibilità ne va previsto il reimpianto.
 - i filari non devono essere eccessivamente lunghi: in area collinare oltre i 150-180 m devono essere inserite delle interruzioni (piste di servizio) con esclusione delle sistemazioni a rittochino precedentemente descritte;
 - l’interfilare deve essere inerbito entro 6 mesi dall’impianto dell’arboreto;
 - le scarpate devono essere inerbite al momento della loro sistemazione, la copertura vegetale deve essere adatta al sostegno del terreno (specie a partenza rapida, a forte accostamento, semina con sistemi di imbrigliamento, idrosemina) e al contenimento dell’erosione superficiale.
4. È vietato l’impianto di vigneto nelle aree golenali, nelle aree palustri, nei palù e nelle altre aree soggette a naturale sommersione durante periodi con elevate precipitazioni.
5. Nei soli reimpianti potranno essere valutate dagli uffici interventi in deroga al presente articolo in presenza di condizioni particolari adeguatamente documentate, quali ad esempio: situazioni di sicurezza nelle lavorazioni agricole, fragilità idro-geologica dell’area interessata dai lavori, salvaguardia dell’assetto paesaggistico dei luoghi.

Art. 15/C - Frane o altri dissesti

1. In caso di eventi franosi od altri dissesti va fatta segnalazione agli Enti competenti (Comune, Servizio Forestale Regionale, Genio Civile, Provincia). L’istanza di autorizzazione all’intervento di ripristino deve essere presentata al Comune e, in aree interessate da bosco e/o soggette a vincolo idrogeologico, anche al Servizio Forestale Regionale, corredata dalla seguente documentazione predisposta da tecnici abilitati:
- a) progetto dell’opera comprensivo di relazione tecnica generale dell’intervento, di rilievi topografici corredati di piani quotati a curve di livello, sezioni in numero congruo ed estesi anche al di fuori dell’ambito di intervento ed estremi catastali dei fondi oggetto dell’intervento, e dello stato ante frana e di progetto;
 - b) documentazione fotografica dello stato di fatto;
 - c) relazione geologica-geotecnica ed idrogeologica;
 - d) eventuale relazione paesaggistica per i Beni Ambientali ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.;

- e) eventuale V.Inc.A. per aree S.I.C. e Z.P.S. della Rete Natura2000.
2. I materiali da utilizzare nel ripristino di frane e dissesti devono essere, per quanto possibile, riferibili a tecniche di ingegneria naturalistica quali: terre rinforzate, arce in legname, gabbionate in pietrame, ecc... integrati da elementi vegetali vivi.
 3. Opere assolutamente urgenti ed indifferibili, possono eseguirsi eccezionalmente senza preventivo rilascio del Permesso di Costruire o la presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività, le opere provvisorie necessarie per urgenti ed improrogabili ragioni di sicurezza e/o per evitare danni a fabbricati o viabilità pubblica o di uso pubblico, limitatamente a quanto sia indispensabile per far cessare lo stato di pericolo. Dell'inizio di tali opere deve essere data notizia scritta entro due giorni al Comune, con obbligo di presentare entro il successivo termine di giorni venti (20) la richiesta di regolare Permesso di Costruire ovvero la Segnalazione Certificata di Inizio Attività corredata da tutta la documentazione tecnica e specialistica oltre a tutto ciò che è necessario al fine di acquisire il parere degli Enti terzi interessati (Soprintendenza, Genio Civile, Servizio Forestale Regionale, Consorzio di Bonifica Piave, Gestore del Servizio Idrico Integrato,...) in ragione dei vincoli o servitù insistenti sull'area interessata dall'intervento.

Art. 16/C - Sanzioni

Per l'inosservanza delle norme di cui alla sezione C, fatte salve le sanzioni amministrative, civili e penali previste dalle specifiche disposizioni vigenti in materia, nell'ambito delle competenze dell'attività di vigilanza e controllo assegnate alla Polizia Locale e ai competenti Organi di Vigilanza, si applicano le sanzioni amministrative da euro 80,00 a euro 480,00, ai sensi dell'art. 7/bis del DLgs. 18.8.2000, n. 267.

Fatta salva l'applicazione delle richiamate sanzioni amministrative – pecuniarie il trasgressore, su semplice richiesta dell'organo accertatore, dovrà cessare ogni attività o comportamento in contrasto con il presente Regolamento, provvedendo alla presentazione, nel termine di 30 giorni dall'accertamento della violazione, di quanto previsto all'art. 14/C, conformandosi alle presenti norme.

Qualora non si provveda alla presentazione della documentazione di cui al precedente capoverso, o qualora venga accertato che l'impianto non è conforme al presente Regolamento, verrà ordinata la rimessa in pristino dello stato originario dei luoghi.

Della rimessa in pristino dovrà essere data notizia al Servizio Comunale preposto.

Se la messa in pristino o l'eliminazione delle cause oggetto di violazione o danno non vengono effettuate dal trasgressore, l'Amministrazione può intervenire direttamente o avvalendosi anche di ditte specializzate, con costi a carico dello stesso, fatto comunque salvo l'inoltro di

comunicazione all'Autorità giudiziaria qualora l'intimazione sia stata emessa a seguito di pregiudizio alla pubblica incolumità e abbia avuto carattere d'urgenza (art. 650 del CP).